

DIRITTO PENALE E DOPING: TRA PROFILI STORICI E SISTEMICI*

Giovanni de Bernardo**

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- Le origini del fenomeno e le prime risposte ordinamentali; 3.- La genesi della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 4.- L'evoluzione normativa e il raccordo con il diritto internazionale

ABSTRACT: Il contrasto al doping costituisce uno dei terreni più significativi nei quali il diritto penale contemporaneo è chiamato a confrontarsi con il difficile equilibrio tra tutela della salute, libertà individuale e integrità della competizione sportiva. La scelta del legislatore italiano di attribuire rilevanza penale non solo alle condotte di somministrazione e traffico, ma anche all'assunzione volontaria di sostanze dopanti, ha segnato un profondo mutamento di prospettiva, ponendo al centro del dibattito questioni di particolare rilievo sistematico in tema di offensività, autodeterminazione e funzione della pena. Attraverso un'analisi dell'evoluzione normativa, della disciplina introdotta dalla legge n. 376 del 2000 e del successivo coordinamento con il diritto internazionale e con il sistema antidoping della WADA, il contributo propone una riflessione critica sui limiti dell'attuale modello repressivo e sulla sua effettiva capacità di fronteggiare un fenomeno in continua trasformazione. L'indagine evidenzia come la crescente complessità delle pratiche dopanti imponga un ripensamento del rapporto tra diritto penale, tutela sanitaria e giustizia sportiva, nella prospettiva di un sistema di contrasto maggiormente orientato alla prevenzione, alla proporzionalità dell'intervento punitivo e alla cooperazione internazionale.

Doping represents one of the most challenging fields in which contemporary criminal law must reconcile the protection of public health, individual autonomy, and the integrity of sporting competition. By extending criminal liability beyond trafficking and administration of prohibited substances to include their voluntary use by athletes, the Italian legislature has profoundly reshaped the legal framework, raising fundamental questions concerning the principles of harm, self-determination, and the proper function

* Il testo riproduce l'intervento tenuto in occasione del Convegno dal titolo "*Sport e reati. L'importante è partecipare*", promosso dal DSG-Dipartimento di Scienze Giuridiche UniSa, tenutosi presso l'Università degli Studi di Salerno il 28 novembre 2025.

** Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno

Interventi

of criminal punishment. Through an examination of the evolution of Italian anti-doping legislation, the framework established by Law No. 376 of 2000, and its interaction with international law and the World Anti-Doping Agency (WADA) system, this article offers a critical assessment of the strengths and shortcomings of the current regulatory model. It argues that the increasing sophistication of doping practices calls for a reconsideration of the relationship between criminal law, public health, and sports justice, advocating a more balanced approach that combines effective enforcement with prevention, proportionality, and international cooperation.

KEYWORDS: doping; criminal law; protection of health; sports law; Italian Law No. 376/2000; self-doping; hetero-doping; WADA

1.- Premessa

Il fenomeno del doping rappresenta, nell'attuale panorama del diritto penale, una delle più complesse espressioni della tensione tra libertà individuale e tutela della salute pubblica. L'assunzione o la somministrazione di sostanze idonee ad alterare artificialmente le prestazioni sportive costituisce, oggi, non solo una violazione etica dei principi di lealtà e correttezza agonistica, ma un comportamento penalmente rilevante, inserito nell'ampio sistema di protezione della salute collettiva.

L'attenzione del legislatore verso il doping si è sviluppata in parallelo con la progressiva trasformazione dello sport da pratica amatoriale a fenomeno sociale, economico e mediatico di portata globale. La risposta penale, tuttavia, è frutto di un'evoluzione graduale, nella quale confluiscono esigenze di tutela sanitaria, di moralità sportiva e di equità competitiva.

Il doping in ambito sportivo era originariamente disciplinato e punito dalla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il doping. La struttura della legge 376, come vedremo in seguito, si presentava internamente armonica, con il sanzionare (art. 9 co. 7) in forma maggiormente rigorosa la fattispecie di commercio, posta a protezione della generalità dei praticanti sport, senza alcuna distinzione di livello competitivo¹; e in forma più lieve le figure «avamposto» di «eterodoping» (procacciamento, somministrazione, favoreggiamento dell'impiego di sostanze dopanti, adozione di pratiche mediche vietate) e di «autodoping» (assunzione di sostanze dopanti, sottoposizione a pratiche mediche vietate) con applicazione in queste ipotesi circoscritta allo sport professionistico (limitazione di applicabilità legata anche alla presenza «selettiva», nei co. 1 e 2 dell'art. 9, del dolo specifico dato dal fine di alterazione della prestazione agonistica). E ancora, sempre nel particolare, la trama della

¹ Sul tema, S. BONINI, *Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico*, Nota a Tribunale di Torino, 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012), giud. G. Marra, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2/2013.

legge 376 sembrava imperniata su un fecondo «dialogo» tra intervento penale, intervento meramente disciplinare e «intervento» educativo-preventivo².

Le disposizioni penali previste nella legge 376 sono state successivamente trasfuse, per effetto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 e in attuazione del c.d. principio di riserva di codice (art. 3-bis c.p.), nel Libro II, Titolo XII, Capo I, del codice penale, tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

2.- *Le origini del fenomeno e le prime risposte ordinamentali*

Il ricorso a sostanze capaci di potenziare le prestazioni fisiche non è certo un'invenzione moderna.

Già in epoca classica, come testimoniano alcune fonti letterarie, gli atleti greci e romani ricorrevano a pozioni o diete particolari per migliorare la propria resistenza. Tuttavia, l'idea di "doping" in senso moderno, connessa ad un uso sistematico e scientifico di sostanze farmacologiche, emerge soltanto nel XX secolo, in concomitanza con lo sviluppo della chimica farmaceutica e con la professionalizzazione dello sport.

Un primo eclatante caso – non sanzionato – si registrò addirittura nel 1904 quando il maratoneta statunitense, Thomas Hicks, si mise al collo la medaglia d'oro ai Giochi di St. Louis, dopo che per due volte, lungo il tragitto, il suo allenatore gli aveva somministrato tramite iniezioni del solfato di stricnina (uno stimolante particolarmente diffuso in quegli anni che oggi, in quantità maggiori, viene usato come veleno per topi). Nonostante il palese utilizzo di uno stimolante in gara, Hicks non andò incontro ad alcuna squalifica dal momento che non esisteva ancora l'antidoping e non si parlava di sostanze proibite.

Un punto di svolta³ nella percezione pubblica del fenomeno è rappresentato dal decesso del ciclista danese Knud Enemark Jensen durante le Olimpiadi di Roma del 1960, in seguito all'assunzione di anfetamine⁴.

Da allora, la questione del doping cessò di essere confinata nell'ambito della morale sportiva, acquisendo un rilievo sanitario e giuridico crescente. Le federazioni internazionali e il Comitato Olimpico Internazionale introdussero i primi controlli antidoping sistematici nel 1967, mentre in Italia si avviavano le prime riflessioni sull'opportunità di un intervento normativo specifico.

² In generale, sui compiti «ancillari» del diritto penale, «pedina» o «momento di passaggio» che da solo può poco se non è «sistematicamente» affiancato da un più vasto arco di strategie e metodi di intervento extrapenali e pregiudiziali, dall'implementazione dei quali dipende in buona parte il successo di programmi costituzionalmente e socialmente apprezzabili, G. DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino, Giappichelli, 2004.

³ V. MOLLER, *Knud Enemark Jensen's Death During the 1960 Rome Olympics: A Search for Truth? Sport in History*, 25(3), 2005, pp. 452–471.

⁴ <https://sport.quotidiano.net/olimpiadi/sch-doping-casi-giochi-ojy2f9g0/la-tragedia-del-ciclista-danese-knud-enemark-jensen>

Interventi

Per diversi decenni, l'ordinamento italiano ha affrontato il doping esclusivamente sul piano disciplinare, lasciando alle federazioni sportive il compito di sanzionare le condotte illecite. Non esisteva, infatti, un'autonoma figura di reato. Le pratiche dopanti potevano essere sussunte, al più, in fattispecie generiche di lesioni personali (art. 582 c.p.), qualora la somministrazione di sostanze avesse cagionato un danno alla salute, oppure di frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989), se si riteneva che l'uso di sostanze alterasse la regolarità della gara.

Tuttavia, tali inquadramenti risultavano spesso insoddisfacenti: da un lato, mancava la lesione effettiva della salute; dall'altro, la frode sportiva presupponeva l'accordo tra più soggetti, circostanza non sempre presente nei casi di doping individuale. Ne derivava un vuoto di tutela penale, in cui la repressione era affidata quasi esclusivamente all'autonomia regolamentare del sistema sportivo.

Sul piano culturale, inoltre, fino agli anni Novanta il doping era percepito più come una devianza rispetto ai valori sportivi che come una vera e propria minaccia per la salute pubblica. Soltanto con l'emergere dei grandi scandali internazionali – si pensi al caso Ben Johnson (1988) o alle indagini sul ciclismo professionistico negli anni '90 – maturò la convinzione della necessità di un intervento legislativo statale⁵.

3.- La genesi della legge 14 dicembre 2000, n. 376

La legge 14 dicembre 2000, n. 376, intitolata *“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”*, segna il momento decisivo dell'ingresso del doping nel diritto penale italiano. Essa nasce in un contesto internazionale di crescente cooperazione tra Stati e organizzazioni sportive, culminato nella Convenzione di Strasburgo del 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 522/1995, che imponeva agli Stati firmatari di adottare misure legislative e amministrative contro l'uso di sostanze dopanti⁶. La scelta del legislatore è quella di un intervento penale settoriale, mirato a colpire la manipolazione farmacologica delle prestazioni sportive, ma inserito all'interno di una più ampia strategia di prevenzione sanitaria e di controllo sui farmaci.

Tale disciplina rappresenta il principale strumento di contrasto penale e amministrativo al doping in Italia. Essa ambisce a tutelare da un lato la tutela della salute, come bene giuridico primario, coerentemente con l'art. 32 della Costituzione, dall'altro, la salvaguardia della lealtà sportiva, intesa come valore di interesse pubblico e collettivo.

La legge è strutturata in tre capi:

⁵ Si veda, sul punto, M. MITTEN e H. OPYE, *“Sports Law”: Implications for the Development of International, Comparative, and National Law and Global Dispute Resolution*, in ASSER international sports law series, 2012, pag. 182

⁶ S. MARINELLI, G. BASILE, M.R. VARI, G. NAPOLETANO, F. NEGRO, A. TINI, *The evolution of European legislation on doping: new challenges in the age of NPS*, in Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2022, Vol. 26 - N. 18

- il Capo I detta disposizioni generali e definisce il concetto di doping;
- il Capo II disciplina i controlli e le sanzioni disciplinari;
- il Capo III introduce la fattispecie penale di somministrazione o agevolazione del doping (art. 9).

La ratio della norma si colloca, quindi, al crocevia tra diritto penale e diritto sanitario, costituendo una forma di penalizzazione funzionale diretta a presidiare un sistema complesso di prevenzione e controllo.

L'art. 1, comma 2, della legge 376/2000 definisce il doping come:

“la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Questa definizione, di tipo aperto e tecnico, rinvia a un elenco di sostanze e pratiche vietate aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute, d'intesa con il CONI e con riferimento alle liste predisposte dalla World Anti-Doping Agency (WADA). Si tratta, dunque, di una norma penale in bianco, in cui l'integrazione del precetto è affidata a fonti subprimarie di natura amministrativa. Tale tecnica legislativa, pur rispondendo all'esigenza di flessibilità (dato il rapido mutamento delle sostanze dopanti), ha suscitato perplessità in dottrina in relazione al principio di determinatezza dell'art. 25, comma 2, Cost.

Secondo parte della dottrina, il rinvio a elenchi extra-legislativi rischia di compromettere la prevedibilità della norma penale; tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la soluzione compatibile con il principio di legalità, poiché il rinvio avviene a fonti pubbliche e conoscibili.

L'art. 9 è il fulcro repressivo della legge⁷. Esso punisce chiunque, fuori dai casi consentiti e senza necessità terapeutiche, somministra, assume, o comunque favorisce l'uso di sostanze o pratiche dopanti.

⁷ Si veda l'articolo nella sua forma originaria: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
se dal fatto deriva un danno per la salute;
se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

Interventi

Tali condotte sono in particolare punite quando la cessione o l'utilizzo delle predette sostanze, «non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze» (comma 1).

La dottrina - per differenziare le diverse condotte contenute all'interno della fattispecie - ha inteso classificare l'attività illecita di cui al comma primo con la locuzione di “eterodoping”. È comune alle condotte penalmente rilevanti e tipizzate dal legislatore, la volontà del soggetto attivo del reato di procurare ad altri, somministrare, assumere o favorire l'assunzione delle sostanze vietate al fine di migliorare le proprie performance, indipendentemente dallo status dell'atleta.

Differisce dalla fattispecie incriminatrice dapprima analizzata, invece, il comma secondo che punisce le condotte di c.d. "autodoping".

La stessa pena si applica, infatti, anche a chi adotta o si sottopone a «pratiche mediche» (ad esempio, trasfusioni) previste dalla legge antidoping al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero di eludere i cd. drug test. (comma 2).

Come precisato dalla Corte di Cassazione⁸, per la configurabilità del delitto “*non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico*”, potendo essere svolta quindi anche a livello dilettantistico. Secondo la Corte infatti si tratta di un reato di pericolo che, nel colpire sia la domanda che l'offerta di sostanze dopanti, ha la finalità di prevenire i rischi alla salute legati all'utilizzo e all'abuso di queste sostanze nelle attività sportive, come peraltro dimostra l'attuale collocazione sistematica della fattispecie tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

La disposizione – che prevede un inasprimento sanzionatorio quando (i) il fatto produce un danno alla salute, (ii) è commesso nei confronti di un minorenne o (iii) da un atleta professionista (comma 3) o, ancora, da un esercente una professione sanitaria (commi 4

se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.”

⁸ Cass., sez. III pen., 21 gennaio 2020, n.16437. Nello stesso senso v. anche Cass., sez. III pen., 18 aprile 2023, n. 32963

e 5) - si applica soltanto allorché i fatti non integrino anche una più grave fattispecie di reato.

In particolare, considerato che nella lista ministeriale di farmaci e sostanze dopanti vi rientrano sostanze (come l'amfetamina, la cocaina, i narcotici e i cannabinoidi) ricomprese anche nell'elenco delle sostanze stupefacenti ai sensi del d.p.r. 309/1990 (cd. Testo Unico della Droga), deve ritenersi che le disposizioni penali antidoping trovano un limite quando la sostanza dopante sia anche stupefacente. In tali casi troverà applicazione la più grave fattispecie incriminatrice di produzione, traffico e detenzione illecita (in quantitativi superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale) di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 del testo unico citato, punita con la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000.

L'articolo prevede, inoltre, la confisca obbligatoria delle sostanze e degli strumenti impiegati, e consente l'applicazione di sanzioni accessorie come l'interdizione dalle professioni sanitarie.

Uno degli aspetti più controversi della legge è la punibilità dell'atleta stesso che assume le sostanze dopanti. La scelta legislativa di equiparare, ai fini penali, il soggetto somministrante e il soggetto utilizzatore rompe con la tradizione del diritto penale, secondo la quale l'autolesione non costituisce reato. Tale impostazione è stata, inoltre, oggetto di critiche sotto il profilo dell'opportunità e dell'efficacia della prevenzione penalistica. In particolare, si è osservato come la previsione di una pena possa disincentivare eventuali confessioni spontanee da parte degli atleti, ostacolando così l'individuazione di altri soggetti coinvolti (fornitori, somministratori), la cui condotta presenta indubbiamente una maggiore gravità sociale⁹. Inoltre, la scelta di incriminare anche l'atleta consumatore di sostanze dopanti ha generato e continuerà a generare, nella pratica applicativa, una serie di problematiche che la legislazione affronta solo parzialmente¹⁰. Queste problematiche sono tutte connesse alle necessità di accertamento probatorio relative al reato di doping. È evidente che, se per il legislatore, l'atleta da vittima del reato, diviene egli stesso soggetto attivo, sarà difficile per le autorità inquirenti fare affidamento sulle sue dichiarazioni per provare l'esistenza del reato stesso. La possibilità di non rispondere e il diritto di mentire, come esercizio del diritto di difesa, riconosciuti alla persona sottoposta a indagine, insieme al complesso di norme del codice di procedura penale riguardanti la chiamata in correità degli imputati, porteranno gli organi investigativi a cercare le prove del reato di doping non tanto attraverso le dichiarazioni dell'atleta, quanto mediante altri strumenti di raccolta delle prove, come il prelievo di campioni e le intercettazioni ambientali e telefoniche. Al contrario se l'atleta

⁹ G. ARIOLLI, V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 73

¹⁰ P. ERREDE, A. CADOPPI, *Frode sportiva e doping*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pag. 91.

Interventi

non fosse rientrato tra i soggetti punibili, avrebbe assunto il ruolo di testimone e persona offesa, con l'obbligo di rispondere veritariamente alle domande dell'autorità giudiziaria. Tale scenario si pone in contrasto con l'impostazione propria un sistema penale non paternalistico, orientato a limitare l'intervento repressivo dello Stato a favore del principio di autodeterminazione e responsabilità individuale¹¹. In tale ottica, la tutela personale dell'individuo verrebbe rimessa, in ultima istanza, alla libera scelta dell'individuo, il quale dovrebbe essere legittimato a decidere se e come mettere a rischio la propria integrità psico-fisica.

L'incriminazione dell'atleta che sceglie consapevolmente di doparsi, tuttavia, trova la sua ratio non tanto nella salvaguardia della salute dell'atleta, quanto nella necessità di tutelare l'integrità delle competizioni sportive.

4.- *L'evoluzione normativa e il raccordo con il diritto internazionale*

Dopo la promulgazione della legge 376/2000, l'ordinamento italiano ha progressivamente adattato la disciplina alle evoluzioni del diritto internazionale e del Codice mondiale antidoping (WADA Code). La riforma più significativa è avvenuta con il decreto legislativo 23 luglio 2003, n. 220, che ha ridefinito le competenze tra CONI e autorità pubbliche, e con la successiva adesione ai protocolli WADA del 2009 e 2021. Oggi, la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping, istituita presso il Ministero della Salute, ha il compito di aggiornare le liste delle sostanze vietate, monitorare i controlli e collaborare con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le autorità giudiziarie¹². Questo assetto garantisce un equilibrio tra autonomia sportiva e controllo statale, nel solco del principio di leale collaborazione tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

La questione del bene giuridico tutelato dal reato di doping costituisce uno dei nodi centrali del dibattito dottrinale. Sebbene il legislatore non lo espliciti espressamente, dalla struttura della legge 376/2000 emerge chiaramente che il fulcro della tutela penale è rappresentato dalla salute, sia nella sua dimensione individuale che collettiva¹³. Il riferimento alla salute pubblica, tuttavia, non esclude un rilievo autonomo della lealtà sportiva, la quale funge da bene giuridico riflesso, connesso al corretto svolgimento delle competizioni¹⁴. In questa prospettiva, il reato di doping assume la fisionomia di reato plurioffensivo: esso protegge contemporaneamente la salute dell'atleta e l'interesse

¹¹ S. BONINI, *Nodi critici in tema di autodoping: bene giuridico e "idoneità"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 7/2014, pag. 1737-1738.

¹² F. MAZZEO, S. SANTAMARIA, P. MONTESANO, *Gender Difference, Nutritional Supplements and Drug use in Sport to Enhancing Performance: an Italian Revision over the Last Decade*, in *Sport Mont*, 2019.

¹³ E.A. MACIAS, *¿Dopaje y salud pública?: La difícil y discutida identificación del bien jurídico protegido en el delito de dopaje*, in *DS : Derecho y salud*, 2016

¹⁴ Sul punto, M. COCCIA, *La lotta internazionale contro il doping nello sport*, 2025, pp. 109-137.

collettivo a un'attività sportiva genuina. L'opzione legislativa, tuttavia, appare ispirata a una logica di tutela paternalistica, volta a preservare l'individuo anche contro se stesso. Uno dei profili più discussi concerne la compatibilità della norma con i principi di offensività e di autodeterminazione.

Punire l'atleta che, consapevolmente, si sottopone a pratiche dopanti implica infatti la criminalizzazione di una condotta che, in ultima analisi, incide soltanto sulla propria salute. Tale scelta legislativa si pone in apparente tensione con l'art. 50 c.p., che riconosce l'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto, almeno nei limiti della disponibilità del bene. Parte della dottrina ritiene che l'atleta debba poter disporre del proprio corpo, finché non metta in pericolo la salute pubblica; un'altra corrente, invece, evidenzia come la libertà individuale trovi un limite nella necessità di impedire pratiche autolesive sistemiche, che possano generare un effetto emulativo¹⁵. In questo senso, la punibilità dell'autolesione dopante viene giustificata in chiave sociale: non si punisce tanto l'atto in sé, quanto il messaggio di alterazione artificiale delle capacità umane che esso veicola nella comunità sportiva.

Tuttavia, questa impostazione rischia di ampliare eccessivamente l'area del penalmente rilevante, affidando alla sfera penale compiti di moralizzazione che, forse, dovrebbero restare nell'ambito dell'etica sportiva o della prevenzione sanitaria.

Un ulteriore profilo di rilievo sistematico riguarda il rapporto tra giustizia penale e giustizia sportiva.

L'introduzione del reato di doping ha determinato, inevitabilmente, una parziale sovrapposizione di competenze tra autorità giudiziaria e organismi sportivi (CONI, Federazioni, WADA). Il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, non esclude l'intervento penale ogniqualvolta vengano in rilievo beni di rango costituzionale, come la salute.

Tuttavia, permane l'esigenza di un coordinamento funzionale, affinché le sanzioni sportive e quelle penali non si traducano in un'irragionevole duplicazione punitiva. In tal senso, si è consolidata la prassi di un reciproco scambio informativo tra Procura della Repubblica e Procura antidoping del CONI, in ossequio al principio di leale collaborazione tra i due sistemi. La legge, peraltro, favorisce un approccio complementare: il diritto sportivo mira alla lealtà agonistica; il diritto penale, alla tutela della salute e alla repressione delle pratiche pericolose.

Dopo oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge, i risultati della repressione penale appaiono contenuti. Le statistiche ministeriali mostrano un numero ridotto di condanne

¹⁵ N. SANCHEZ - MORALEDA VILCHES, *Argumentos para una concreción del bien jurídico en el delito de dopaje*, in *Revista General de Derecho Penal*. 2016, pp. 26-36.

Interventi

definitive, a fronte di un'ampia diffusione di procedimenti sportivi e amministrativi¹⁶. Ciò induce a riflettere sulla reale efficacia preventiva dello strumento penale in materia di doping. Le difficoltà probatorie, l'ampiezza delle condotte tipizzate e la sovrapposizione con la disciplina sanitaria hanno limitato l'impatto della norma.

Alcuni autori sostengono che sarebbe preferibile una depenalizzazione parziale, accompagnata da un rafforzamento dei controlli medici e delle misure educative, in modo da riservare la sanzione penale alle condotte di somministrazione a terzi o di sfruttamento organizzato. Questa prospettiva appare coerente con la tendenza, in altri ordinamenti europei, a trattare il doping come questione sanitaria piuttosto che criminale.

In Francia e Germania, ad esempio, la punibilità diretta dell'atleta è limitata ai casi di traffico o somministrazione a minori, privilegiando un approccio terapeutico e riabilitativo.

L'evoluzione del fenomeno, caratterizzato da un costante aggiornamento delle tecniche dopanti e da un crescente impiego di biotecnologie, impone un ripensamento del modello di tutela. Le sfide più recenti riguardano il cosiddetto gene doping, le pratiche di manipolazione genetica e le sostanze sperimentali non ancora classificate, che sfuggono agli elenchi tradizionali¹¹.

In tale contesto, una riforma futura potrebbe muovere in tre direzioni principali:

1. maggiore integrazione tra sistema penale e sanitario, con strumenti di prevenzione e monitoraggio condivisi;
2. rafforzamento della cooperazione internazionale, anche attraverso l'adozione di protocolli uniformi per lo scambio di dati e prove;
3. revisione selettiva della punibilità dell'atleta, distinguendo tra chi si autodanneggia e chi favorisce o impone la pratica dopante a terzi.

L'obiettivo, in ultima analisi, dovrebbe essere quello di coniugare la tutela della salute con il principio di proporzionalità della pena, evitando di trasformare il diritto penale in uno strumento di mera simbologia etica.

Il reato di doping, introdotto con la legge n. 376 del 2000, rappresenta un esempio emblematico di come il diritto penale sia chiamato a confrontarsi con fenomeni sociali e scientifici in rapida evoluzione. La scelta del legislatore di criminalizzare l'assunzione, accanto alla somministrazione, riflette la volontà di proteggere l'atleta da se stesso, ma solleva questioni non trascurabili di legittimità e di effettività. L'esperienza applicativa dimostra che la sola repressione non è sufficiente a contrastare il fenomeno: è necessario un approccio integrato, che combini prevenzione, educazione e controllo sanitario. Il diritto penale, in questa prospettiva, deve limitarsi a colpire le condotte più gravi e socialmente pericolose, lasciando agli strumenti amministrativi e sportivi il compito di

¹⁶ F. MAZZEO, M. MONDA. *Doping in Italy: An Analysis of its Spread in Ten Years*, in *Biology and Medicine*, 8(1), 2016.

promuovere una cultura della lealtà e della salute nello sport. Solo un sistema coordinato e coerente, capace di coniugare il rispetto della persona con la salvaguardia della competizione, potrà garantire un'efficace tutela dei valori fondamentali che lo sport incarna.